

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CCXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

<b>INDICE</b>			PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	PAG.		
PRESIDENTE . . . . .	2449		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie. (3283).	2450		
PRESIDENTE . . . . .	2450, 2451		
WALTER . . . . .	2451		
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza. (3284) . . . .	2451		
PRESIDENTE . . . . .	2451, 2452		
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2452		
Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (3285) . .	2454		
PRESIDENTE . . . . .	2454		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S. (3261) . . . . .	2458		
PRESIDENTE . . . . .	2458, 2462, 2464, 2465, 2466, 2468, 2472, 2473, 2474, 2475		
DE MARTINO ALBERTO . . . . .	2458, 2461, 2462, 2464, 2473		
CAVALLARI . . . . .	2460, 2461, 2464		
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2461		
	2462, 2463, 2464, 2465, 2467, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475		
	2461, 2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		
	2467, 2469, 2471, 2472, 2473		
	2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472		
	2470		
	2471, 2473		
	2471, 2472, 2474		
	2461		
	2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475		
	2465, 2474		

**Discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie. (Urgenza). (3283).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il problema della concessione della tredicesima mensilità a favore dei pensionati civili e militari dello Stato è stata insistentemente richiesta dai vari gruppi parlamentari e dai rappresentanti sindacali. Ricordo che il Ministro del tesoro, onorevole Pella, nella seduta notturna dell'Assemblea del 3 febbraio scorso, assicurò i presentatori di mozioni a favore dei pensionati civili e militari dello Stato che, con decorrenza 1° luglio 1953, sarebbe stata accordata ai suddetti pensionati la tredicesima mensilità. Altre provvidenze a favore dei pensionati ha ora accordato il Governo e precisamente l'assistenza sanitaria ai pensionati statali, la concessione della tredicesima mensilità ai pensionati degli Istituti di previdenza, nonché l'aumento delle pensioni per quest'ultima categoria e, infine, l'aumento delle pensioni di guerra.

È tutto un complesso di provvidenze che è stato predisposto dal Governo per migliorare le condizioni di coloro che furono già alle dipendenze dello Stato e degli enti locali e di cui va dato atto al Governo stesso. Questo, ha così voluto mostrare la sua sollecitudine nel risolvere i complessi problemi che, volta a volta, si presentano nel campo sociale. Delle suaccennate provvidenze avremo occasione di discutere allorché tratteremo i singoli provvedimenti che ad esse si riconnettono. Gli articoli del disegno di legge non mi sembra che abbiano bisogno di particolare illustrazione. Dall'importo della tredicesima mensilità vengono detratte naturalmente le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale. La tredicesima mensilità non compete ai pensionati che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti che non hanno finalità di lucro nell'interesse privato.

Circa la copertura della maggiore spesa non ho osservazioni da fare. Per quanto riguarda l'articolo 7, sarei d'avviso di chiederne la soppressione, sembrandomi il medesimo superfluo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonché ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità di trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

del Tesoro, o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953, anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma peraltro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza stabilita dal quarto comma dell'articolo 7 del citato decreto n. 263.

(È approvato).

## ART. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente articolo 1. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata, fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 4.

Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

(È approvato).

## ART. 5.

All'onere di 9 miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per 1 miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima e per 8 miliardi con corrispondente riduzione del

fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

(È approvato).

## ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1953 ».

Come ho precedentemente detto, poiché non credo che questo articolo sia necessario, ne propongo la soppressione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

WALTER. Dichiaro che io e i colleghi appartenenti alla mia parte politica voteremo a favore di questo disegno di legge e degli altri due analoghi, nonostante che essi non ci soddisfino pienamente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza. (Urgenza). (3284).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Il provvedimento, in analogia a quanto è stato stabilito nei riguardi delle pensioni ordinarie statali, è inteso a concedere il beneficio della tredicesima mensilità anche a favore dei titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.

Di tale provvidenza beneficerà un numero notevole di pensionati il quale andrà crescendo nel futuro, causando un onere non indifferente al bilancio degli Istituti stessi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

L'aumento della spesa per l'anno corrente ammonta a circa lire 1125 milioni, così ripartita tra le diverse Casse dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza: Cassa di previdenza impiegati, 340 milioni; Cassa di previdenza salariati, 548 milioni; Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, 18 milioni; Cassa di previdenza sanitari, 205 milioni; Cassa di previdenza ufficiali giudiziari, 14 milioni. Ritengo superfluo addivenire ad una analitica illustrazione degli articoli il cui contenuto verte principalmente sul fatto che all'aumento dell'onere vengono congruamente e corrispondentemente aumentate le misure degli attuali contributi dovuti dall'iscritto e dall'ente. Data la finalità sociale che il disegno di legge persegue, ne propongo la sollecita approvazione.

Aggiungo che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto conoscere che vi sarebbe da aggiungere un articolo 9 per estendere lo stesso trattamento agli ex ricevitori postali e telegrafici.

L'articolo è del seguente tenore:

« Agli ex ricevitori postali e telegrafici o loro superstiti di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto articolo 22 e successive modificazioni, nonché al personale o suoi superstiti che per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 119, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, potrà fruire del trattamento di cui sopra, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento medesimo con le norme di cui all'articolo 1 del presente decreto.

La tredicesima mensilità è corrisposta dall'Istituto postelegrafonici a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ».

Ritengo che tale emendamento possa essere accolto e, pertanto, lo faccio mio.

Aggiungo, infine, che la XI Commissione permanente (Lavoro), nella sua seduta del 26 marzo corrente, ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi oppongo all'emendamento aggiuntivo testé annunciato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti al

testo originario, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di carovane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

## ART. 2.

In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al reparto, nonché delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 3.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti ed alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sani-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

tari, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dalla applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo.

*(È approvato).*

## ART. 4.

Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

*(È approvato).*

## ART. 5.

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

*(È approvato).*

## ART. 6.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600.

Quello a carico dell'ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

*(È approvato).*

## ART. 7.

« I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dal 1° gennaio 1954, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

Le disposizioni di cui al precedente comma sostituiscono quelle contenute nell'articolo 19 della legge... ».

Faccio presente che l'ultimo comma di questo articolo a me sembra inutile in quanto che, essendo questa una legge posteriore, abroga la precedente. Quest'ultimo comma ha un effetto puramente dichiarativo, per cui ritengo che possa essere soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma.

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'articolo 7 che con la modificazione testé apportata viene ad essere così formulato:

« I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dal 1° gennaio 1954, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

contributo ordinario dell'ente, lire 117.000 ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8:

« Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra sono

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo di cui ho fatto prima cenno:

Agli ex ricevitori postali e telegrafici o loro superstiti di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto articolo 22 e successive modificazioni, nonché al personale o suoi superstiti che per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 119, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, potrà fruire del trattamento di cui sopra, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento medesimo con le norme di cui all'articolo 1 del presente decreto.

La tredicesima mensilità è corrisposta dall'Istituto posteografico a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (3285).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

Anche su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge apporta miglioramenti alle pensioni in atto a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali e della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Ricordo che, recentemente, la nostra Commissione esaminò il di-

segno di legge della Camera n. 2113 (diventa poi legge 24 maggio 1952, n. 610) col quale venivano apportati (analogamente a quanto era stato disposto con la legge 4 maggio 1951, n. 307, per i pensionati statali) miglioramenti a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza. Il provvedimento ora sottoposto al nostro esame si ispira al criterio della rivalutazione delle vecchie pensioni, adeguandole alla misura media di quelle liquidate con la citata legge n. 610 del 1952, la quale portò miglioramenti più accentuati, per effetto della applicazione, nei confronti dei pensionati, dei coefficienti di maggiorazione previsti dall'articolo 5 della suddetta legge n. 610. L'adeguamento delle vecchie pensioni si rende necessario, poiché, in atto, dal confronto di casi consimili per le stesse condizioni di età, di servizio e di sviluppo di carriera, ma riferiti a diverse epoche della cessazione dal servizio, si appalesa, nei relativi importi delle pensioni in godimento, una sperequazione a svantaggio di quelle conferite in epoca più remota. I motivi di tale sperequazione risalgono ad antiche origini e sono connessi col sistema assicurativo proprio delle Casse di previdenza, per cui l'ammontare della pensione viene determinato non solo prendendo a base l'ultima retribuzione, così come avviene nel sistema di pensionamento statale, ma tenendo anche conto del capitale accumulato costituito con i contributi versati, sulla base delle retribuzioni godute durante l'intera carriera di servizio. Le persistenti sperequazioni si sono poi acuite anziché attenuarsi, per effetto dei successivi miglioramenti concessi nel dopo-guerra con vari decreti legislativi, e precisamente 3 settembre 1946, n. 143, 8 settembre 1947, n. 1109, e con la legge 21 novembre 1949, n. 914. Tra i vari sistemi escogitati per conseguire una equa soluzione del problema della perequazione, che si presenta di natura molto complessa, il più rispondente risulta quello adottato con il presente disegno di legge, col quale la rivalutazione della pensione originaria si effettua mediante coefficienti moltiplicativi decrescenti con il progredire delle epoche della cessazione dal servizio, raggruppate in convenienti successivi periodi di tempo. Tali coefficienti sono indicati nella tabella allegata al provvedimento. Questo prevede la rivalutazione solo per le pensioni in godimento al 1° luglio 1952 relative a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, perché quelle per cessazione dal servizio in tempo successivo hanno i benefici disposti dall'articolo 5 della più volte citata legge n. 610 del 1952.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

Questo, dunque, è il criterio generale cui si è ispirato il disegno di legge in esame del quale propongo l'approvazione.

Comunico, inoltre, che nella sua riunione del 26 marzo corrente la XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1° luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.

Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di reversibilità, in godimento al 1° luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltreché in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto dell'aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:

a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di reversibilità in godimento al 31 dicembre 1929;

b) per le pensioni di reversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.

(È approvato).

## ART. 2.

Per le pensioni dirette nonché per le pensioni indirette e di reversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, l'importo annuo lordo dell'aumento risultante dalla differenza tra la pensione riva-

lutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, però, quest'ultima senza l'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore, e si riduce al massimo di lire 300.000, qualora risulti superiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di reversibilità non privilegiate, i predetti minimo e massimo di aumento sono stabiliti, rispettivamente, in lire 14.400 ed in lire 180.000.

Per le pensioni a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, fermi rimanendo i massimi di cui al comma precedente, i minimi di aumento previsti dal comma stesso sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600.

(È approvato).

## ART. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'articolo 1, considerati senza l'elevazione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente articolo 2.

(È approvato).

## ART. 4.

Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1° luglio 1952:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

## ART. 5.

Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, in relazione ai miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli, sono abrogate, a far tempo dal 1° luglio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767. La elevazione prevista dal citato articolo, nei confronti dei predetti trattamenti, viene effettuata, pertanto, limitatamente ai casi di cessazione del servizio anteriore al 1° luglio 1952, e, riferibilmente alle pensioni, per le rate relative al primo semestre dell'anno 1952.

(È approvato).

## ART. 6.

Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1952, come emolumento a sé stante, restando globata la quota di tale indennità relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente articolo 4.

Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennità di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, è conservata a titolo di assegno personale non reversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sarà conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo.

(È approvato).

## ART. 7.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'articolo 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri Enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo è corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento.

(È approvato).

## ART. 8.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nei primi due commi dell'articolo 6 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale è corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale è corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, si con-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

sidera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra l'intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.

La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri Enti quando l'intera pensione è corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.

Le quote dell'aumento di cui all'articolo 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'articolo 6, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.

Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Nei casi in cui la pensione è corrisposta dall'Istituto di previdenza ed è ripartita con lo Stato ed altri enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente articolo 7.

(E approvato).

## ART. 9.

Le Province, i Comuni, i relativi Consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, però, non devono comunque risultare superiori a quelli finora stabiliti a favore dei pensionati statali.

(E approvato).

## ART. 10.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

(E approvato).

## ART. 11.

Ai titolari delle pensioni di cui al precedente articolo 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti ed altri enti, escluso lo Stato viene accordato sugli aumenti stabiliti dalla presente legge un acconto una volta tanto.

(E approvato).

Pongo ora in votazione la tabella unita al disegno di legge in discussione:

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI, DISTINTI PER LE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI E PER LA SEZIONE AUTONOMA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI, DA APPLICARSI AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

## A) CASSA DI PREVIDENZA IMPIEGATI E SALARIATI.

Periodo di cessazione dal servizio:

anteriore al 1° gennaio 1930 . . . . .	Coefficiente	50
dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1933 . . . . .	»	43
dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1937 . . . . .	»	35
dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1943 . . . . .	»	28
dal 1° gennaio 1944 al 30 settembre 1945 . . . . .	»	26
dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946 . . . . .	»	24
dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947 . . . . .	»	5,5
dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948 . . . . .	»	2,2
dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950 . . . . .	»	1,3

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

## B) SEZIONE AUTONOMA INSEGNANTI.

Periodo di cessazione dal servizio:

anteriore al 1° aprile 1940 . . . . .	Coefficiente	33
dal 1° aprile 1940 al 30 settembre 1945 . . . . .	»	30
dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946 . . . . .	»	27
dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947 . . . . .	»	7
dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948 . . . . .	»	2,50
dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950 . . . . .	»	1,35

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. (Urgenza). (3261).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. ».

Riferirò io stesso sul provvedimento.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ha un duplice scopo: uno scopo principale ed uno sussidiario. Come scopo principale ha quello di estendere l'assistenza ai pensionati statali per far sì che i dipendenti dello Stato restino coperti dal rischio di malattia, senza interruzione, per tutto il periodo di attività di servizio e di quiescenza per i dipendenti medesimi nonché per i loro familiari. L'altra finalità che si propone il disegno di legge, è costituita dalla sistemazione della gestione assistenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), sia fornendo adeguati mezzi finanziari all'Ente stesso e sia apportando alcune riforme all'attuale sistema di erogazione al fine di rendere sempre più efficiente l'assistenza sanitaria. La natura del provvedimento è tale che richiede tutta la nostra considerazione. Effettivamente, bisogna riconoscere che vi era in questo settore una grave lacuna, per la quale i dipendenti statali posti in quiescenza venivano a mancare dell'assistenza proprio quando ne avevano più bisogno sia in considerazione dell'età, che delle diminuite possibilità finanziarie. Ora, questa lacuna viene colmata dal presente disegno di legge, in quanto estende l'assistenza sanitaria nella stessa misura concessa ai dipendenti statali in attività di servizio. Naturalmente si prevede anche, con il presente disegno di legge,

al reperimento dei mezzi necessari. Per questo scopo si utilizzano tre cespiti diversi e precisamente: un contributo a carico dello Stato, un contributo a carico degli impiegati in attività di servizio, e, infine, un contributo a carico degli stessi pensionati. E con l'ammontare di tali contributi che si viene a costituire il fondo complessivo indispensabile per attuare l'assistenza di cui trattasi. La relazione ministeriale rende noti i risultati della gestione assistenziale il cui disavanzo di esercizio, che nel 1946-47 era stabilito in lire 486 milioni, viene a raggiungere, nell'esercizio corrente, la cifra di 3 miliardi di lire.

Con gli aumenti di contributi che il disegno di legge prevede, si spera di poter eliminare il disavanzo di esercizio e a consentire, nel futuro, miglioramenti nell'assistenza sanitaria.

La relazione ministeriale illustra ampiamente le deficienze attuali dell'assistenza sanitaria e come si intendono eliminarle, prospettando in pari tempo quale possa essere, in generale, il programma da svolgere nel futuro per rendere sempre più aderente alle necessità un servizio di così ampia portata sociale.

Vari emendamenti sono stati proposti a questo disegno di legge, i quali sono già a cognizione degli onorevoli colleghi, avendoli fatti distribuire tempestivamente a tutti. Su di essi esprimerò, in sede di discussione degli articoli, il mio parere; intanto invito i colleghi stessi a voler approvare nel suo complesso il provvedimento in esame.

Aggiungo che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge; ma essa non è dello stesso avviso per quanto concerne la trattenuta ai lavoratori e pensionati statali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MARTINO ALBERTO. Sono favorevole alla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali da parte dell'E.N.P.A.S. Però, sento l'obbligo di fare alcune osservazioni che desidero siano poste in evidenza,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

data la responsabilità che ritengo di avere verso i pensionati.

Il disegno di legge in esame ha delle manchevolezze. Esso sarà approvato perché è ormai ora che si provveda all'assistenza di tale benemerita categoria; ma non si capisce se sono i pensionati che sono assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali o se è l'E.N.P.A.S. stesso che è assistito dai pensionati.

Questo è il punto grave!

Contrariamente alla mia abitudine di parlare improvvisando, ho scritto i commenti e i rilievi su questo disegno di legge, che desidero siano integralmente riportati nel resoconto di questa seduta.

Eccoli: « La impressione che si ha, leggendo la relazione, che, per altro, non manca di abilità formale, al disegno di legge n. 3261, è quella che il Ministro del tesoro si propone anzitutto, e soprattutto, di sistemare la disastrosa gestione economica dell'E.N.P.A.S.

« L'assistenza sanitaria ai pensionati statali risulta così un mezzo per raggiungere il suddetto scopo principale, e quindi l'assistenza stessa, attraverso l'impostazione dei contributi e le limitazioni delle prestazioni, non può risultare di soddisfazione della categoria che attende qualche cosa di meglio e di meno oneroso.

« Pur non volendo rilevare (mi sia permessa la frase) la tortuosità delle argomentazioni inserite nella relazione che tende a giustificare sia la misura dei contributi (la cui estensione investe anche la categoria degli impiegati in servizio, oltre il principio del concorso di solidarietà), sia la limitazione delle prestazioni sanitarie ai pensionati, non si può tacere che parecchi elementi negativi emergono dall'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

« Mentre le affermazioni introduttive della relazione potrebbero far ritenere che l'assistenza sanitaria debba essere effettuata ai pensionati con gli stessi criteri adottati per gli impiegati in servizio, l'articolo 1, invece, determina il primo strappo, escludendo i pensionati dalle cosiddette prestazioni facoltative, di notevole importanza e frequenza, e cioè: cure dentarie, protesi, ecc. Se al posto dell'*eccetera* della relazione si pongono elementi concreti, come ad esempio: cinti erniari, calze elastiche, pancere, occhiali, cure termali, apparecchi ortopedici, si comprende meglio la gravità delle limitazioni.

« Con l'articolo 2 si accentua la impostazione dei contributi a favore dell'E.N.P.A.S., ma a danno dei pensionati. Si stabilisce cioè

la misura del cinque per cento sull'ammontare di tutti gli assegni di pensione, compreso il carovita, e ciò naturalmente perché l'E.N.P.A.S. ricuperi la differenza del 20 per cento considerata in meno sulle pensioni rispetto agli assegni degli impiegati in attività di servizio, per i quali il contributo raggiunge il 4 per cento (vedasi articolo 3). In altri termini, l'E.N.P.A.S. non vuole che per i pensionati esso subisca una minorazione di cifra contributiva congruagliata ai corrispondenti gradi dei dipendenti in attività di servizio.

« Si osserva, altresì, che il contributo in percentuale dell'impiegato in servizio, nella misura dell'1,50 per cento, corrisponde a quello del pensionato, sia con pensione diretta, sia con pensione di reversibilità. L'impiegato in servizio versa in più lo 0,50 per cento a titolo di concorso di solidarietà a favore del Tesoro. È mai possibile che non si debba tener conto della notevole differenza che esiste fra il nucleo familiare assistibile dell'impiegato in servizio e quello del pensionato? In proposito la relazione ministeriale al disegno di legge, mentre ci fornisce i dati per i pensionati con un indice del nucleo familiare assistibile pari all'1,75, non ci dà i dati per gli impiegati in servizio che potrebbero raggiungere l'indice di 3,50. Ecco perché tale elemento del nucleo assistibile e quello delle limitazioni delle prestazioni fanno considerare il gravame per i pensionati dell'1,50 per cento, eccessivo nei confronti del gravame del personale in servizio.

« L'articolo 4, mentre darebbe all'E.N.P.A.S. una gestione unica per le entrate, consentirebbe, con le separate evidenze contabili delle prestazioni, di premere ancor più sulle limitazioni facoltative all'assistenza per i pensionati in caso di future difficoltà finanziarie.

« Con l'articolo 5 si afferma in modo sostanziale che l'E.N.P.A.S. confina l'assistenza sanitaria completamente gratuita alle sole prestazioni mediche presso gli ambulatori, mentre per tutto il resto, che poi è il più, attua l'assistenza indiretta con rimborsi parziali in base a tabelle. Il secondo comma del detto articolo 5 aggrava la situazione per i pensionati in quanto stabilisce che, per le affezioni morbose o di carattere cronico, il rimborso delle prestazioni può essere stabilito in misura fissa od anche entro limiti di spese annuali.

« L'ispirazione della suddetta norma urta in modo evidente contro le esigenze assistenziali dei pensionati, i quali per la loro età sono soggetti proprio ad affezioni morbose di minore gravità o di carattere cronico.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

« Gli articoli 6, 7 e 8 servono esclusivamente alla sistemazione finanziaria della gestione E.N.P.A.S.

« Dopo chiarito e considerato tutto ciò, sorge legittimo il dubbio che il disegno di legge per l'assistenza sanitaria, così congegnata possa risultare inadeguata alle esigenze dei pensionati e ai gravami ad essi imposti.

« Ma anche un'altra osservazione sorge in relazione all'accentuato indirizzo dei rimborsi parziali delle spese medicinali, delle degenze e delle prestazioni mediche fuori ambulatorio, e cioè: perché la pesante struttura dell'E.N.P.A.S. non viene sostanzialmente revisionata ?

« La relazione al disegno di legge, laddove accenna alle iniziative parlamentari per portare sul terreno pratico l'assistenza sanitaria ai pensionati attraverso proposte di legge ed iniziative ministeriali, dimentica che per iniziativa mia e di altri deputati venne presentata una proposta di legge — che porta il numero 168, con la data 18 novembre 1948 — per l'estensione delle provvidenze dell'Opera nazionale per i pensionati della previdenza sociale, a tutte le categorie dei pensionati.

« Eppure questo Ente, che fu avversato col presupposto della impossibilità di funzionamento, esplica la sua attività per l'assistenza sanitaria proprio sul piano generale stabilito ora dall'E.N.P.A.S., e cioè: assistenza indiretta con rimborso spese medicinali, degenze in luoghi di cura, accertamenti sanitari e visite mediche fuori ambulatorio; assistenza gratuita presso ambulatori. Ma l'Opera fa anche quello che non farà l'E.N.P.A.S. ai pensionati, e cioè: rimborsi parziali per tutte le cure dentarie, di protesi, di apparecchi ortopedici e cure termali.

« Si potrà dire che le tabelle di rimborso dell'Opera hanno delle limitazioni per cifre di spesa elevate. Ma il modesto contributo dei pensionati dell'I.N.P.S. non è paragonabile al contributo che si vuole applicare per i pensionati statali.

« E allora bisogna concludere che, pur lodando l'iniziativa dell'estensione dell'assistenza ai pensionati, il relativo disegno di legge ha bisogno di un maggiore ed approfondito esame al fine di ottenere: 1°) un'assistenza non limitatrice per i pensionati come viene indicato nell'articolo 1 del disegno di legge; 2°) l'applicazione di un gravame di contributi rispondente alla effettiva diversa struttura del nucleo familiare ».

Tutto questo ho detto perché ne resti memoria nel verbale. Però debbo aggiungere che non sento di assumermi una responsabilità

verso i pensionati, siano essi organizzati o no. Certo è, che il presente disegno di legge, se non fossimo giunti alla fine della legislatura e non avessimo la fretta di approvarlo, dovrebbe essere senz'altro respinto.

Chi ha predisposto questo disegno di legge ? Non credo che sia stato il Ministero del tesoro. Penso invece che il progetto di legge sia stato preparato proprio dall'E.N.P.A.S. L'Ente ha una numerosissima burocrazia: direttori generali di sanità, direttori generali amministrativi, sedi in tutti i centri; mentre l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia non ha che le sedi della previdenza sociale che assistono i pensionati stessi coi loro uffici alla periferia. Invece, all'E.N.P.A.S. il denaro è stato veramente sprecato.

La suddetta Opera, che io dirigo, ha anche le case di riposo. Nei primi momenti si diceva: che cosa vuol fare l'onorevole De Martino Alberto con quelle 10 lire al mese di contributo che i pensionati pagano ? Ma l'onorevole De Martino Alberto ha fatto molto ! E il bilancio parla chiaro. Oltre ad avere già quattro case di riposo per i pensionati della previdenza sociale, ha provveduto all'assistenza per tutti, perché è la massa che gli dà il capitale. E abbiamo potuto constatare in cinque anni di esercizio che la percentuale degli ammalati è soltanto del 23-24 per cento.

Quindi, per me, l'onere che deve gravare sui pensionati per l'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. dell'ordine dello 1,50 per cento, è eccessivo. Esso dovrebbe per lo meno ridursi al 0,75 per cento. Queste cose dirò in pubblico ai pensionati, affinché essi sappiano la verità e non mi diano la responsabilità di avere un'assistenza-burletta come quella che è prevista nel disegno di legge in esame. Io non negherò forse il mio voto al provvedimento; ma desidero che la mia responsabilità verso i pensionati sia salva e sia garantita.

CAVALLARI. Desidero fare brevi dichiarazioni anche perché l'onorevole De Martino Alberto ha già in parte, con l'entusiasmo che gli è proprio, dato fondo agli argomenti che modestamente mi proponevo di fare presente alla Commissione.

Mentre mi associo, dunque, alle considerazioni dell'onorevole De Martino Alberto, desidero far presente che non riesco a comprendere come mai un provvedimento di tale importanza venga presentato alla discussione e all'approvazione della Commissione quando siamo con l'acqua alla gola dal punto di vista del calendario. Si tratta, in realtà, di un provvedimento che esigerebbe una approfondita discussione. Si tratta di persone che hanno

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

trascorso tutta la loro vita lavorando, affrontando sacrifici di ogni genere e alle quali viene riconosciuto un determinato diritto. Ed io parlo di diritto appunto ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. È un diritto che può risolvere, se non tutti, molti dei problemi che in questo momento, purtroppo, assillano i pensionati.

Ora debbo osservare che un provvedimento di tanta importanza ci viene presentato in queste ultime ore di attività della Camera dei deputati.

Quindi, desidero manifestare la mia protesta per questo sistema di cui è indice, del resto, la semplice lettura dell'ordine del giorno della nostra Commissione, il quale porta fra i primi provvedimenti tre o quattro disegni di legge di importanza sociale notevolissima che meriterebbero una lunga discussione, ma che, invece, non può avvenire per le ragioni dianzi dette.

Aveva ragione il collega onorevole De Martino Alberto quando ha detto che questo è un provvedimento per aiutare non tanto i pensionati, quanto l'E.N.P.A.S.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

CAVALLARI. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro dice di no. Non desidero affermare di avere io la privativa della verità; la può avere anche l'onorevole sottosegretario di Stato.

Per fare una discussione a fondo di questa legge, avremmo dovuto avere a disposizione il bilancio dell'E.N.P.A.S.!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo fornito le cifre più importanti!

CAVALLARI. Le indicazioni fatte nella relazione non sono sufficienti. Avremmo dovuto vedere la situazione finanziaria generale dell'E.N.P.A.S. e quali, di conseguenza, siano attualmente le sue possibilità agli effetti del presente provvedimento, a quanto sarebbe dovuto ammontare il contributo dei pensionati e a quanto quello dello Stato.

Ora, tutte queste questioni, pur senza avere assolutamente ora la pretesa di risolverle, le pongo unicamente per convincere gli onorevoli colleghi della bontà della mia affermazione per la quale, anche da un punto di vista tecnico, un provvedimento di tal natura non si presenta in uno scorcio di legislatura, perché induce al sospetto diverse persone, come me, che provvedimenti del genere vengono presentati ora unicamente perché si è prossimi alle elezioni. Il Governo ha avuto cinque anni di tempo per presentare un provvedi-

mento di tal genere e non sono mancate le necessarie sollecitazioni in questo periodo!

DE MARTINO ALBERTO. Scusi, onorevole Cavallari, da questo punto di vista il provvedimento è controproducente. Le dimostro subito che non è stato presentato per le elezioni. Ogni pensionato adesso verrà tassato e sa già in partenza che dovrà pagare da 500 a 1000 lire. Cosicché il pensionato si irriterà.

CAVALLARI. Vi sono certamente molti pensionati che non conoscono bene la legge, leggeranno sui giornali che è stata concessa l'assistenza sanitaria e quindi possono benissimo essere indotti a ritenere che il provvedimento è ad essi favorevole.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci penserete voi ad illuminarli!

AMENDOLA PIETRO. Le elezioni avverranno prima che entri in vigore il contributo.

CAVALLARI. Concludo dichiarando che, come l'onorevole De Martino Alberto, sono persuaso che il provvedimento non può essere ritenuto assolutamente soddisfacente per la gran massa dei pensionati.

Gli oneri che si fanno ricadere sui pensionati e sugli impiegati in attività di servizio, ai sensi degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, sono oneri che, secondo me, si sarebbero potuti mantenere in limiti molto più modesti e, nello stesso tempo, si sarebbe potuta salvare l'efficienza dell'E.N.P.A.S. alla quale nessuno vuole minimamente attentare.

Premesse queste considerazioni, premesso altresì che di fronte a un minor onere che i pensionati avrebbero avuto si sarebbe potuto invece dare agli stessi il vantaggio di maggiori cure, non posso che annunciare il voto favorevole mio e dei miei colleghi di gruppo proprio per i motivi che siamo alla fine della legislatura e che un voto contrario o una più lunga e approfondita discussione del disegno di legge, metterebbe in difficoltà l'approvazione sollecitata di esso.

Quello che desidero formulare in questo momento è che al riaprirsi della prossima legislatura (e non al termine della prossima legislatura) possano essere discussi disegni di legge che, o presentati dal Governo o presentati da parlamentari, vengano ad eliminare quelle ingiustizie ed inadeguatezze che sono inserite nel disegno di legge in esame per rendere quindi giustizia alla categoria dei pensionati, ai quali, appunto perché sono cittadini che hanno dedicato la loro vita al servizio dello Stato, va senza riserve la gratitu-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

dine di tutti i settori della Camera dei Deputati.

DE MARTINO ALBERTO. Onorevoli colleghi volete constatare che nel disegno di legge vi sono cose che si possono considerare ridicole? Mentre si nega l'assistenza per tutto ciò che riguarda proprio i vecchi, nella relazione è detto che tra le prestazioni assistenziali ai pensionati è compresa l'assistenza in caso di parto.

Onorevoli colleghi, i pensionati hanno generalmente superato i 60 anni e non hanno bisogno di levatrici!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, in favore:

1°) dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patronati riuniti e economici e degli archivi notarili;

4°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e delle ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 1.

(È approvato).

L'onorevole Cappugi ha proposto di aggiungere, dopo il n. 4°), il seguente n. 5°):

« 5°) dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che all'atto del pensionamento appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si oppone all'accoglimento di detto emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cappugi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1:

« L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 ».

(È approvato).

Cosicché l'articolo 1 viene ad avere il seguente definitivo testo:

« L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, in favore:

1°) dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

4°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

5°) dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che all'atto del pensionamento appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'arti-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

colo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

a) con un contributo commisurato al 5 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1,50 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

b) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso ».

L'onorevole Cappugi ha proposto di modificare l'articolo stesso nel seguente modo:

« Sostituire le parole della lettera a): tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1,50 per cento dei titolari dei trattamenti stessi, con le seguenti: tale contributo è per lire 3,50 per cento a carico delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza per i titolari di pensioni di cui ai punti 1°), 2°), 3°) e 4°) e dello Stato per quelli di cui al punto 5°) del precedente articolo 1 e per l'1,50 per cento a carico dei titolari dei trattamenti stessi ».

« Sostituire il testo della lettera b) con il seguente:

« b) con un contributo aggiuntivo commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge: tale contributo è a carico dello Stato ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questi emendamenti proposti dall'onorevole Cappugi.

CAPPUGI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di accogliere almeno la

seconda parte del mio emendamento e precisamente quella relativa alla lettera b).

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accettare né l'uno né l'altro emendamento sia per ragioni finanziarie e sia per un concetto di solidarietà che del resto è stato affermato dalle due più importanti confederazioni sindacali — la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione italiana sindacati lavoratori — le quali hanno detto che è bene che gli impiegati in attività di servizio contribuiscano all'assistenza dei pensionati, perché così ne avranno vantaggio al momento in cui essi saranno a loro volta pensionati.

CAPPUGI. A me non sembra.

DI VITTORIO. Quello che dice l'onorevole Sottosegretario di Stato cioè che le due Confederazioni hanno accolto il principio della solidarietà, è esatto. Naturalmente ciò non vuol dire che occorra intaccare il principio secondo il quale il maggior carico deve gravare sulla generalità e quindi sullo Stato e non sugli interessati.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è un maggior carico sul bilancio dello Stato.

DI VITTORIO. Dovrebbe essere applicato il principio che vige per le imprese private ossia che il complesso dei contributi sociali deve essere a carico dei datori di lavoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non intacchiamo con questo disegno di legge il principio cui fa cenno l'onorevole Di Vittorio; ma ci siamo fermati al limite.

DI VITTORIO. Non sarei alieno dall'approvare tale disposizione, a condizione però che sia dato un significato di solidarietà al contributo del 0,50 per cento che viene richiesto ai dipendenti in servizio e purché si tolga il contributo a carico dei pensionati.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò non è possibile.

DI VITTORIO. I pensionati hanno la pensione che conosciamo. Adesso, per il fatto che ad essi viene estesa l'assistenza medica e farmaceutica, domandiamo che sui loro limitati assegni sia posto un contributo supplementare dell'1,50 per cento. Ciò non mi sembra giusto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'atteggiamento delle due citate Confederazioni era per il principio del contributo tripartito tra le categorie dei pensionati statali, gli impiegati in attività di servizio e lo Stato.

Occorre tener presente che l'onere complessivo ammonta a 7 miliardi e mezzo e che

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

i pensionati contribuiranno per un miliardo e 650 milioni. È il minimo che si possa chiedere loro ed è un minimo che il Governo deve chiedere perché è necessario che tutti coloro che usufruiscono dell'assistenza sociale abbiano il senso di responsabilità di questa Cassa comune, che viene alimentata oltre che dallo Stato anche dal contributo degli interessati.

Ad ogni modo queste sono questioni di copertura della spesa per le quali il Governo non può accedere alle richieste ora formulate.

DI VITTORIO. I principî sono tanto più nobili quanto più aiutano i poveri e penso che la somma di un miliardo e 650 milioni a carico dei pensionati si potrebbe risparmiare.

DE MARTINO ALBERTO. In questo momento dobbiamo pensare ai pensionati: l'assistenza deve essere erogata dall'E.N.P.A.S. ai pensionati e non dai pensionati all'E.N.P.A.S.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole De Martino Alberto, desidero ripeterle che su un carico di 7 miliardi e mezzo di lire i pensionati contribuiscono soltanto in ragione di un miliardo e 650 milioni. Ciò ricordo per mettere in evidenza la posizione dei pensionati. Non bisogna fare delle affermazioni basate su presupposti inesatti.

DI VITTORIO. Sarebbe un atto di doverosa solidarietà esentare i pensionati da questo contributo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche i pensionati hanno proposto questa ripartizione.

DI VITTORIO. Non è esatto. Né in Italia né in alcun paese del mondo esiste un sistema di prestazioni ai pensionati per le quali pagano i pensionati stessi. Il lavoratore paga i contributi mentre è in attività di servizio, ma non deve versarli durante il periodo di quiescenza. Dichiaro, pertanto, di presentare, insieme all'onorevole Cavallari, un emendamento inteso a sopprimere il contributo a carico dei pensionati.

CAPPUGI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento alla lettera b) concernente un onere del 0,50 per cento a carico dello Stato e propongo di ridurre l'erogazione dei contributi a carico dei pensionati dall'1,50 per cento all'1 per cento, modificando con ciò il mio emendamento alla lettera a) dell'articolo 2.

CAVALLARI. Ho firmato l'emendamento dell'onorevole Di Vittorio, anche perché ero convinto che non avremmo incontrato la decisa opposizione del Ministro del tesoro. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il te-

soro ha detto che non si tratta tanto di una questione di carattere finanziario quanto di far presente ai pensionati il dovere di versare una quota della loro pensione per ottenere la assistenza sanitaria.

Concordo con ciò che ha detto l'onorevole Di Vittorio: in questo momento non vi è alcun bisogno di far presente ai pensionati tale dovere, perché non esiste alcuna norma né di carattere legislativo né di carattere umano che obblighi i pensionati a concorrere con una parte della loro pensione al trattamento assistenziale ad essi riservato.

D'altra parte, ricordo che i pensionati sono già vittime di una grave ingiustizia in quanto la legge stabilisce che essi hanno diritto a percepire durante il periodo di quiescenza i nove decimi dello stipendio. Però tale affermazione è soltanto platonica in quanto i pensionati percepiscono molto meno di quanto ad essi riconosce la legge, dato che per motivi di carattere finanziario (che avrebbero dovuto essere transitori, ma che purtroppo si sono stabilizzati) lo stipendio è venuto a conglobare varie indennità, che non vengono più contabilizzate agli effetti della pensione. Questa è una palese ingiustizia alla quale ora si vorrebbe aggiungere l'altra della trattenuta dell'1,50 per cento sulla pensione per beneficiare del trattamento assistenziale.

Pertanto ritengo che la pretesa del Governo di mantenere quest'onere a carico dei pensionati non abbia fondamento giuridico né umano e, quindi, è indispensabile approvare l'emendamento ora presentato dall'onorevole Di Vittorio e da me. In linea subordinata potremmo ripiegare su una riduzione di quell'onere; ma poiché non vi sono difficoltà di ordine finanziario da parte del Governo, non vedo perché esso dovrebbe insistere su questa posizione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione di carattere finanziario esiste ed è rappresentata dal bilancio dell'E.N.P.A.S., il quale si deve fondare su un equilibrio di contributi per erogare le sue prestazioni assistenziali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2: « Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede: ».

(È approvata).

DI VITTORIO. Come ho già fatto presente precedentemente propongo che alla lettera a) siano soppresse le parole: « e per l'1,50 per cento dei titolari dei trattamenti stessi ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché considero che assai difficilmente si potrà giungere ad un accordo sulla questione, riterrei opportuno proporre che il provvedimento in esame fosse, a norma dell'articolo 40 del regolamento, rimesso alla Assemblea.

DI VITTORIO. Credo che ormai sia tardi per avanzare tale richiesta.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Di Vittorio, ella sa che ai sensi dell'articolo 40 del regolamento un provvedimento, prima dell'approvazione definitiva, è rimesso all'Assemblea se il Governo lo richieda.

CAPPUGI. Per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversa questione che ora si discute, propongo di sostituire alla lettera *a*) del testo ministeriale le parole: « commisurato al 5 per cento », con le altre: « commisurato al 4,50 per cento »; inoltre alla stessa lettera *a*) propongo di sostituire le parole: « l'1,50 per cento », con le altre: « l'1 per cento ». Con ciò dichiaro di ritirare i miei due precedenti emendamenti all'articolo 2.

TROISI. Dato che sta per iniziarsi la seduta dell'Assemblea, propongo di sospendere la nostra riunione e di riprendere i lavori questa sera al termine della seduta dell'Assemblea stessa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni e per dar modo agli onorevoli colleghi e al rappresentante del Ministro del tesoro di esaminare tranquillamente il nuovo emendamento proposto dall'onorevole Cappugi, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato a questa sera al termine della seduta dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione della tredicesima mensilità ai titolari delle pensioni ordinarie » (3283):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli istituti di previdenza » (3284):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (3285):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Lisa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Lizzadri, Longoni, Massola, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggin, Scarpa, Schiratti, Scoca, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter.

(La seduta sospesa alle 11,05 è ripresa alle 20,20).

#### Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3261.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3261 sospesa questa mattina.

Come i colleghi certamente avranno presente, questa mattina la nostra riunione è stata sospesa mentre si discuteva l'articolo 2; anzi di questo già era stata approvata la prima parte. L'onorevole Cappugi dopo aver ritirato i suoi due emendamenti all'articolo 2 in discussione ha proposto un nuovo emendamento allo stesso articolo 2, lettera *a*) del testo ministeriale nel senso di ridurre dal 5 al 4,50 per cento il contributo commisurato all'ammontare lordo delle pensioni e dall'1,50 all'1 per cento la aliquota di contributo da porre a carico dei titolari dei trattamenti di quiescenza.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

DI VITTORIO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di associarmi a quello dell'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

Pertanto la lettera *a*) dell'articolo 2 viene ad essere così formulata:

« *a*) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi »

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Passiamo alla lettera *b*) di cui do nuovamente lettura:

« *b*) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso ».

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Di conseguenza l'articolo 2 viene ad essere così definitivamente formulato:

« Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

*a*) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

*b*) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso ».

Do lettura dell'articolo 3 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Il contributo menzionato al precedente comma è calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla 13<sup>a</sup> mensilità, sull'indennità di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'articolo 10 della legge 15 aprile 1950, n. 130.

Per i dipendenti che fruiscono delle indennità, assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo e periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo è calcolato sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza è unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sono stabilite, per le categorie assistite, le misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6 del decreto legisla-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

tivo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per determinate affezioni morbose di minore gravità o di carattere cronico il rimborso delle prestazioni può essere stabilito, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in misura fissa o, anche, entro limiti di spesa annuale ».

Di questo articolo l'onorevole Cappugi chiede la soppressione.

DI VITTORIO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Cappugi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In tal modo si viene ad intaccare tutto l'equilibrio finanziario che è stato previsto per l'E.N.P.A.S. col nuovo ordinamento.

DI VITTORIO. No! Qui si intacca un principio fondamentale di amministrazione degli Istituti previdenziali. I rappresentanti dei lavoratori vengono spogliati dei loro diritti, e tutto il potere se lo arrogano il Ministro del tesoro ed altri amministratori estranei al personale. All'E.N.P.A.S. vi è la rappresentanza del personale, quella del Ministero del tesoro e di altre Amministrazioni. Perché si vuol togliere a tali rappresentanze il potere di deliberare sulle questioni che interessano il personale e devolvere ogni decisione al Ministro del tesoro? Costoro sono i più interessati ad amministrare nel miglior modo a vantaggio degli assistiti. Ciò che si vuol stabilire è contro ogni principio democratico e di economia e di buona amministrazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'articolo 5. Io non ritengo, onorevole Di Vittorio, che si sconvolga niente in questa materia. Noi dobbiamo guardare al carattere istituzionale dell'E.N.P.A.S., il quale non è un ente autonomo nel senso privatistico della parola.

PIERACCINI. Ma vi è già l'organo di controllo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui non è questione di organi di controllo. Qui si tratta di un organo istituzionale che prevede e provvede all'assistenza dei dipendenti dello Stato con contributi da parte dello Stato, molto superiori a quelli che danno i lavoratori.

In questa situazione, noi riteniamo che, proprio per il carattere istituzionale del-

l'E.N.P.A.S., il Ministero del tesoro e i Ministeri competenti in genere abbiano il diritto di fissare dei criteri di amministrazione fondamentali, non già di spogliare i consigli di amministrazione delle proprie funzioni normali, che restano integre. Dalla lettura dell'articolo 5 appare evidente qual'è il criterio. I due Ministri che hanno la responsabilità dell'E.N.P.A.S. e precisamente quello del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale e al quale Ente devono provvedere con notevoli contributi, dicono: noi, sentito il consiglio di amministrazione, ci riserviamo di stabilire le misure massime di rimborso e l'entità dei rimborsi delle spese dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici in misura crescente in relazione all'importanza delle malattie. Vi è in ciò, evidentemente, anche una preoccupazione di carattere finanziario. Il che non toglie assolutamente all'Amministrazione dell'Ente la possibilità di amministrare bene nell'ambito delle misure che possono essere determinate dal Ministero del tesoro. Desidero richiamare l'onorevole Di Vittorio a questa realtà di fatto, che l'E.N.P.A.S. non è un ente di speculazione, ma un ente che provvede all'assistenza senza scopi di lucro. Quando noi abbiamo determinato il contributo dello Stato e il contributo dei lavoratori, occorre che l'Ente si mantenga entro limiti determinati. Il che non è sempre avvenuto in passato. Quindi non vi è pericolo che i suddetti due Ministri possano comunque comprimere il volume delle prestazioni date dall'E.N.P.A.S.: le regolano soltanto, in maniera che rientrino nell'ambito del bilancio, salvo a restare la piena autonomia amministrativa, entro quest'ambito, al consiglio d'amministrazione dell'Ente. Non si usurpa niente; si definiscono meglio le competenze in relazione alla natura dell'Ente.

SULLO. Debbo dire all'onorevole Sottosegretario di Stato che non sono molto convinto della necessità dell'articolo 5. La relazione dice che si sarebbe introdotta questa norma in relazione alle osservazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia in ordine allo schema di testo unico dell'E.N.P.A.S.; il Ministero di grazia e giustizia avrebbe poi detto che al consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. compete non lo stabilire l'entità delle prestazioni, ma solo di amministrarle. Da un punto di vista economico, io contesto questa affermazione che l'E.N.P.A.S. debba fare l'erogazione e non debba stabilire l'entità. Si tratta di fatti connessi: l'amministrazione è così complessa, che necessita erogare, ma prima di tutto stabilire il sistema

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

di erogazione. Se si ritiene che l'E.N.P.A.S. non vada bene o se si ritiene che il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. abbia fuorviato, si proponga un'opportuna modifica di tutta l'amministrazione dell'E.N.P.A.S. Se si ritiene che i controlli debbono essere sistemati in altra maniera, si faccia tutto quello che si ritiene di dover fare non solo per i pensionati, ma anche per gli statali. Ma si proponga qualche cosa di organico. Nessuno vuol difendere l'attuale consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. Può darsi che esso abbia fatto bene o abbia fatto male. Comunque, se si è rilevato che le cose non sono andate bene, si cerchi allora di fare qualche cosa di più organico; ma introdurre unicamente per gli ex dipendenti statali pensionati...

CAPPUGI. No! Per tutti.

SULLO. E allora occorre una discussione più ampia sulla base di quello che fino ad oggi è avvenuto all'E.N.P.A.S. Noi abbiamo il diritto di conoscere in che cosa il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. non è andato bene. Perché si sostituisce adesso un controllo dall'esterno a un controllo interno?

Non voglio pregiudicare l'approvazione della norma. Io non sono in linea di principio contrario a che, in un futuro più o meno prossimo, si approvi una norma del genere. Desidero soltanto la dimostrazione che tale norma è necessaria, ma in altra sede. Quindi prego il Governo, non di far respingere o approvare tale norma, premendo sulla Commissione, ma di stralciarla e di rinviare l'esame del problema dei controlli esterni e della misura delle prestazioni ad un altro momento, cioè a quando si discuterà di tutta la questione dell'E.N.P.A.S.

DI VITTORIO. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Sullo, quantunque non sia d'accordo con lui in linea di principio perché ritengo che gli istituti assistenziali debbono essere amministrati dagli stessi rappresentanti eletti dagli assistiti.

Se democrazia è autocontrollo degli interessati e dei cittadini in senso lato, in tal caso si agisce diversamente in quanto si vogliono escludere gli assistiti. Non si può così di strarforo introdurre un principio nuovo che annulla un principio democratico essenziale dei nostri istituti assistenziali, in un disegno di legge che estende appena appena una parte dell'assistenza medico-farmacologica ai pensionati dello Stato. Ciò non è giusto.

Il Governo deve fare questo: presentare una relazione, dimostrare che l'E.N.P.A.S. non ha amministrato bene il denaro ad esso

affidato e poi presentare le opportune proposte. Il principio che si vuole introdurre adesso differenzerebbe l'amministrazione dell'E.N.P.A.S. da quella degli altri istituti previdenziali nei quali vi è un rappresentante dei datori di lavoro, dei lavoratori e del Governo. In questo caso, sostanzialmente, si sopprimerebbe la rappresentanza dei lavoratori o la si ridurrebbe ad un organo soltanto esecutivo.

Ma allora, che cosa rimane da fare all'E.N.P.A.S.? L'E.N.P.A.S. non avrebbe più il compito di amministratore. La dimostrazione che l'onorevole Sottosegretario di Stato ha voluto fare apparire che ciò sarebbe molto democratico, dimostra invece il contrario, dimostra che si sconvolgerebbe un principio finora ammesso per tutti gli organismi previdenziali italiani in cui è interessato lo Stato o che sono sotto la tutela e il controllo dello Stato.

PRESIDENTE. Perché i colleghi siano edotti ricordo che il regolamento del 26 luglio 1942, n. 917, all'articolo 7 dice che il rimborso per gli onorari e le medicine deve essere effettuato mediante tabella deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai ministeri tutelanti; all'articolo 8 che le spese del ricovero, ecc., sono rimborsate mediante tabelle approvate dai Ministeri tutelanti.

Quindi mi pare che non si tratti di un principio assolutamente nuovo.

SULLO. Però vi è una differenza.

PRESIDENTE. Certamente vi è una differenza, ma non è un principio completamente nuovo.

CAPPUGI. Ciò che ha detto l'onorevole Presidente anziché tranquillizzarmi, mi preoccupa. Perché, o la innovazione non ha importanza, ed allora non si capisce perché la si voglia fare; od ha importanza rispetto alla situazione attuale che è già pesante relativamente agli altri istituti di previdenza, in quanto che alcune delibere sono sottoposte all'approvazione dei ministeri tutelanti, allora è chiaro che questo aumento di interventi delle amministrazioni tutelanti mi preoccupa.

Vorrei far osservare che se per istituire un nuovo servizio da parte dell'Ente, se ne modifica in certo qual modo la struttura agli effetti di tutte le prestazioni, ponendo ciò anche nella legge, ciò non mi pare legittimo. Col presente disegno di legge si istituisce un servizio di assistenza per i pensionati, e in questa occasione accade che tutte le prestazioni, anche quelle precedenti, vengono sog-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

gette ad un nuovo sistema di preventivo controllo e di intervento diretto negli atti principali dell'amministrazione dell'E.N.P.A.S. cioè in quello della fissazione della prestazione massima e in quello dei rimborsi. Per cui, rimane poco più che niente da fare alla amministrazione.

Tutto al più posso aderire alla impostazione data dall'onorevole Sullo, invitando il Sottosegretario di Stato a non porre in votazione questo articolo. Il Governo potrà in sede di riforma dell'E.N.P.A.S. riproporre il problema; allora soltanto lo discuteremo e vedremo se sarà il caso di accettarlo o meno. Per il momento credo che non sia opportuno pregiudicare la cosa.

SULLO. In realtà il nostro Presidente ha chiarito benissimo la situazione. Quale è la conclusione? Il consiglio di amministrazione delibera, la delibera va ai ministeri tutelanti e non viene approvata perché si ritiene non esatto ciò che è stato deliberato; allora il consiglio di amministrazione si deve riunire e riprendere in esame la questione. Così invece cosa accade? Il consiglio di amministrazione delibera, la delibera arriva al ministero, questo ritiene che la delibera sia errata e la sostituisce; allora viene sentito il consiglio di amministrazione, ma, dissentendo, si fa il decreto presidenziale. Quindi, in tal caso non vi è più delibera, mentre nel primo caso vi era. Vi sarebbe ora una impostazione che potrebbe essere in certi momenti persino formale dell'amministrazione, ma a decidere sono i ministeri tutelanti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Richiamo l'attenzione su quello che è stato detto dal Ministero della giustizia, e cioè che per il suo carattere istituzionale all'E.N.P.A.S. conviene di più emanare le deliberazioni, concordandole con i ministeri tutelanti, sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente stesso anziché di lasciare la formula vecchia e cioè che le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente debbono essere approvate poi dai ministeri tutelanti. Ma questo è un profilo esclusivamente giuridico sul quale non insisto molto.

Viceversa mi pare che dalla relazione che è stata distribuita risulti quella che è la situazione dell'E.N.P.A.S. Questo ha attualmente un passivo complessivo di 7 miliardi e 143 milioni, che è già aumentato in seguito all'epidemia influenzale verificatasi questo anno.

L'onorevole Sullo ha posto in rilievo la differenza fra l'attuale sistema deliberativo e

quello che propone il provvedimento in esame. Perché tale sistema si è voluto inserire nel provvedimento? Perché il Governo ha dichiarato apertamente che il provvedimento non deve tendere soltanto all'estensione della assistenza sanitaria ai pensionati, ma deve provvedere ad un riassetto finanziario sostanziale dell'Ente, ad un suo riordinamento; perché altrimenti non sarebbe possibile addossare a questo Ente nuove spese, oneri e i rischi di un esperimento — i cui risultati non si conoscono — senza quei criteri di cautela che devono essere seguiti.

Ora è esatto dire che prima vi era una delibera, ma la delibera poteva dar luogo ad un contrasto dal quale alle volte si poteva anche non uscire. Adesso invece all'articolo 5 si dice che su proposta dei ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente, si stabiliscono le tariffe massime per i rimborsi degli onorari e per le prestazioni farmaceutiche.

In questa maniera, si dice da parte di qualcuno, che vengono annullate, od in modo notevole ridotte, le autonomie amministrative dell'Ente; vi è qualcuno il quale sospetta che attraverso la riduzione delle autonomie dell'E.N.P.A.S. si possa giungere alla riduzione delle prestazioni che l'Ente stesso fa.

Ora, riduzioni delle prestazioni non ve ne possono essere. Non vi è nessuno che abbia l'interesse di farlo, perché questo non è un ente di speculazione, ma di diritto pubblico il quale deve erogare il denaro che riceve attraverso i contributi che sono fissati direttamente dalla legge.

PIERACCINI. I contributi li pagano anche gli associati.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma in maniera notevolmente superiore li paga lo Stato e per circa la metà sono pagati anche dagli statali. Quale è la preoccupazione? Che con i proventi di questi contributi si possono fare tutte le prestazioni possibili ma non si deve superare nel complesso il limite di questi contributi.

SULLO. E allora si respingono le deliberazioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avverrebbero dei contrasti. I Ministri interessati hanno proposto tale sistema proprio per l'esperienza che si è avuta dell'amministrazione dell'E.N.P.A.S. in tanti anni. In tale modo siamo sicuri che non vi è nessuna possibilità di diminuzione delle prestazioni fatte, che non sia determinata dalle necessità.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

Così facendo, si annulla l'autonomia ed ogni iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente?

DI VITTORIO. Sì.

CAPPUGI. Per lo meno il diritto di scelta della prestazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi sono però dei limiti; entro tali limiti tutta la libertà di scelta è lasciata all'amministrazione.

Devo richiamare l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo 5.

Noi non desideriamo affatto ridurre le prestazioni, ma vogliamo procedere per tentativi a una migliore ripartizione in una materia così delicata, poiché vediamo che di anno in anno le spese per le prestazioni aumentano il *deficit* di miliardi di lire.

Il secondo comma prevede che « per determinate affezioni morbose di minore gravità o di carattere cronico, il rimborso delle prestazioni può essere stabilito... in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale ». Si procederà, cioè, per esperimenti successivi.

Ora la situazione è questa: secondo l'attuale ordinamento, i ministeri non possono prendere nessuna iniziativa.

CAPPUGI. Possono prenderla indirettamente: respingendo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Possono respingere le deliberazioni, ma i ministeri tutelanti non possono prendere alcuna iniziativa.

CAPPUGI. Ma a forza di non approvare si arriva ad ottenere ciò che si vuole!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In queste condizioni, un assestamento dell'E. N. P. A. S. non si può assolutamente attuare, per ragioni pratiche.

TUDISCO. Non si può statizzare l'ente e farne un servizio del Ministero del tesoro?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è una situazione finanziaria per cui si cammina sempre più verso un crescente disavanzo.

SULLO. Avevo fatto precedentemente una proposta di stralcio dell'articolo 5.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma ciò non significa nulla! Vuol dire che, senza quell'articolo, non si attuerà quel piano di assestamento dell'Ente.

SULLO. Prego comunque il Presidente di porre in votazione la proposta di stralcio dell'articolo in discussione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vorrei che mi si costringesse a chie-

dere la remissione in Assemblea di questo disegno di legge!

DI VITTORIO. Se il provvedimento sarà rimesso all'Assemblea, rifaremo tutta la discussione; ma non è possibile discutere così. Tanto più che le sue ultime dichiarazioni, onorevole Sottosegretario di Stato, hanno aggravato le mie preoccupazioni. Lei, infatti, ha parlato di *deficit* in aumento; pertanto, nello stesso momento in cui votiamo questa legge che estende parzialmente la assistenza sanitaria ai pensionati, corriamo il rischio di veder ridotte le prestazioni per tutti gli interessati.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutt'altro!

DI VITTORIO. Come si fa a ridurre il *deficit*? Onorevole Sottosegretario di Stato, ella ha chiarito che con l'articolo 5 viene riservato al Governo la fissazione della misura delle prestazioni, le malattie che debbono essere curate dall'E.N.P.A.S. ed ha accennato all'esclusione dal rimborso delle spese relative alle piccole malattie. Ma vi sono alcune presunte « piccole malattie » che, non curate in tempo, conducono alla morte.

Dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato, ne consegue la preoccupazione che forse verranno ridotte le prestazioni a tutti gli statali. E il Governo pensa che possiamo approvare una cosa di questo genere?

Se il Governo desidera mutare la struttura dell'E.N.P.A.S. dovrà presentare, nel corso della prossima legislatura, un provvedimento organico, e in tale occasione si potrà discutere ampiamente l'argomento; ma non ora e in questa sede.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho premesso che il Governo non vuole ridurre l'ammontare delle prestazioni al di sotto del complesso dei contributi che si versano, ed ho aggiunto che questa nuova organizzazione intende ridurre soltanto determinate voci per convogliare ciò che si risparmia verso malattie più serie e che abbisognino di prestazioni costose e assidue.

SULLO. Si parla di difficoltà di bilancio dell'E.N.P.A.S.; tuttavia i Ministri interessati hanno il sistema per limitare le spese: respingendo le deliberazioni come ho già precedentemente detto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di deliberazioni già adottate, che non è in potere dei Ministri di modificare. Questi non hanno alcun potere di iniziativa, che pertanto ora è esclusivo del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

SULLO. Ciò significa che il Governo ritiene che, per un piano finanziario dell'E.N.P.A.S., è necessario rivedere tutte le tariffe oggi vigenti e tutti i regolamenti?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende: riorganizzare le tariffe e riorganizzarle — come dice la relazione — in vista della riduzione di alcune prestazioni che non hanno influenza sul bilancio familiare, perché incidono pochissimo sul bilancio stesso, mentre incidono moltissimo sul costo delle prestazioni; destinare poi le somme risparmiate a maggiori prestazioni per quanto riguarda le malattie più serie.

SULLO. Nel momento stesso in cui il Governo ha dimostrato di andare incontro alle esigenze di una categoria, non dobbiamo dare l'impressione che l'articolo in discussione possa portare allo sconvolgimento della struttura dell'E.N.P.A.S.

DI VITTORIO. Onorevole Sottosegretario di Stato, nella riunione di questa mattina ho dato prova di comprensione, rinunciando ad un emendamento, pur di giungere ad un accordo. La prego ora di dare prova della stessa comprensione, rinunciando a questo articolo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha già dato prova della sua comprensione, perché era stato stabilito dalla Confederazione generale italiana del lavoro, attraverso gli organi competenti, che i contributi per l'assistenza ai pensionati dovessero essere paritetici fra Stato e pensionati.

Comunque se è possibile trovare una via di intesa, io ne sarei ben lieto.

PIERACCINI. Lo stralcio di questo articolo 5 potrebbe essere un punto d'incontro, perché ciò non pregiudicherebbe nulla.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Però lascerebbe aperto il problema e per di più si avrebbero di conseguenza parecchi miliardi di disavanzo.

SULLO. Qualora si ritenga che vi debba essere un adeguamento della struttura dell'Ente alla nuova situazione venutasi a creare, tale adeguamento lo faccia il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S.; si può stabilire, ad esempio, che entro sei mesi, il suddetto consiglio di amministrazione, nelle consuete forme, riveda il complesso dell'organizzazione, fermo restando il solito sistema della approvazione.

TOSI. D'accordo! Entro sei mesi il consiglio di amministrazione dell'Ente dovrebbe ripresentare in un quadro organico, il complesso delle sue tariffe, in modo da far esa-

minare dagli organi competenti quale sia la politica che meglio convenga seguire.

DI VITTORIO. Eliminare il *deficit* significa ridurre le prestazioni. Il problema è molto vasto ed esiste anche per la Cassa malattie dei lavoratori; è un problema che deve essere affrontato nel suo complesso.

Si possono fare delle economie? Sì. Dove si possono fare? Nella direzione da lei, onorevole Sottosegretario di Stato indicata, ovvero escludendo alcune malattie di minore importanza? Questo è un sistema pericoloso. Oppure ridurre le prestazioni? È un sistema impossibile e illogico, perché tutte le istanze dei lavoratori sono rivolte all'aumento, caso mai, delle prestazioni. Ma nessuno pone occhio a certi aspetti paradossali e scandalosi esistenti nei rapporti tra questi enti assistenziali e, per esempio, i fornitori di medicinali. I vari enti di assistenza, infatti, pagano i medicinali allo stesso prezzo dei privati, il che vuol dire che soggiacciono alle condizioni capestro del monopolio dei medicinali.

Ecco dove occorre effettuare una energica azione di riforma e dove si possono attuare delle notevolissime economie!

SULLO. Insisto nella mia proposta tendente ad invitare il Consiglio di amministrazione dell'Ente a proporre, con le consuete forme, un progetto organico di sistemazione dell'ente, entro sei mesi.

TURNATURI. Mi permetterei di dare un chiarimento all'onorevole Di Vittorio. La categoria degli statali, della quale faccio parte e le cui esigenze conosco perfettamente, si rende conto che l'E.N.P.A.S. destina somme ingenti per l'assistenza alle lievi malattie, mettendosi in tal modo nella impossibilità di intervenire nei casi veramente drammatici e negli interventi gravi che costringono la famiglia dell'assistito a sacrifici onerosissimi. La stessa categoria degli statali, pertanto, non sarebbe contraria a ridurre le prestazioni per le malattie lievi in modo che l'E.N.P.A.S. possa devolvere maggiori disponibilità per i casi più gravi ed urgenti.

DI VITTORIO. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Turnaturi; ma una decisione nel senso da lui prospettato deve essere presa dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. che, come è noto, è composto in prevalenza da statali. Questi potranno farsi promotori della riforma indicata dal collega onorevole Turnaturi e non credo che il Consiglio stesso vorrà rifiutare l'esame ad una proposta del genere; ma appunto per questo non ritengo vi sia necessità di un intervento dall'esterno come avverrebbe se approvassimo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

la proposta del Sottosegretario di Stato onorevole Gava.

PIERACCINI. Desidero osservare, onorevole Turnaturi, che non si tratta soltanto di diminuire le prestazioni per le malattie lievi, ma nell'articolo 5 vi è anche l'inciso riguardante le malattie di carattere cronico.

TURNATURI. Tale inciso lo si potrebbe sopprimere.

CAPPUGI. A rafforzare quanto ha detto il collega onorevole Turnaturi, debbo a mia volta far presente che la Federazione degli statali aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha nominato una Commissione per lo studio di questa materia ed essa, nelle sue conclusioni, ha riconosciuto l'opportunità di riordinare il sistema delle prestazioni dell'E.N.P.A.S. mediante una discriminazione delle malattie in rapporto alla loro gravità. Quindi, onorevole Sottosegretario di Stato, nel merito anche le categorie interessate sono d'accordo con lei. Il dissenso sta nella procedura: ella vorrebbe che la riforma venisse affidata all'autorità dei Ministri, mentre noi vorremmo che scaturisse dall'interno dell'Ente stesso, tanto più che i componenti statali del Consiglio di amministrazione condividono perfettamente la necessità della riforma.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo Stato interviene in notevole misura allo scopo di assestare le finanze dell'E.N.P.A.S. ed è, mi sembra, perfettamente giusto, che gli sia riconosciuta la facoltà di interferire nella attuazione di quei provvedimenti aventi il fine ultimo del risanamento del bilancio dell'Ente. D'altra parte, onorevole Cappugi, è nota e naturale la ritrosia del consiglio di amministrazione ad adottare le misure che ella ha indicato.

SULLO. Ancora una volta insisto sulla mia proposta tendente ad inserire nella legge un formale invito al consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. a presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e con le consuete forme, un progetto di riordinamento dell'Ente.

CAPPUGI. Sono d'accordo con la proposta Sullo: tutto l'articolo 5 potrebbe rimanere come un programma prospettato al consiglio di amministrazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quali sarebbero le conseguenze qualora il Consiglio d'amministrazione non procedesse alla formulazione di proposte di riorganizzazione dell'Ente?

SULLO. Si potrebbe nominare un commissario.

CAPPUGI. Dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento soppressivo dell'articolo 5 e di aderire alla proposta dell'onorevole Sullo.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Sullo può essere così formulata:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. procederà, per le categorie assistite, alla revisione delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per determinate affezioni morbose di minore gravità o di carattere cronico il rimborso delle prestazioni può essere stabilito in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale ».

Il concetto è chiaro. In sostanza, quella facoltà che in base al regolamento è annuale, qui si esercita entro sei mesi. Nella seconda parte si dà facoltà di applicare questo criterio.

PIERACCINI. Si dovrebbero togliere le parole « di carattere cronico ».

CAPPUGI. Le gravi malattie croniche devono essere assistite in ogni caso. Quando parliamo di malattie di minore gravità vi sono comprese quelle croniche.

PRESIDENTE. Non è detto che si debba fare un rimborso parziale. Questo sarà per le malattie di minore gravità. Per le malattie gravi, invece di andare a controllarle mediante la ricettazione si dice che al malato occorreranno annualmente un certo numero di fiale di una determinata medicina.

PIERACCINI. Ciò sarebbe un'altra cosa. La proposta si presta a due interpretazioni. Si dice di stabilire una misura fissa che potrebbe essere anche non equivalente all'onere che si sopporta e di prendere intanto i denari di volta in volta.

PRESIDENTE. Non si vorrebbe costringere un ammalato di diabete a recarsi ogni mese ad esibire una ricetta! È un fastidio che in tal caso non si vorrebbe imporre!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dando al Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. la facoltà di stabilire determinate tariffe, è evidente che ciò determinerà

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

tariffe fisse per le malattie croniche o di piccola gravità, stabilendo, ad esempio, un *forfait*.

PIERACCINI. È questo che mi preoccupa, perché il *forfait* può non corrispondere a quanto effettivamente l'interessato deve avere in base alla spesa sopportata.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma questo è un criterio che dovrà stabilire il Consiglio di amministrazione dell'Ente!

DI VITTORIO. Siccome la prima parte della proposta dianzi letta riguarda le affezioni morbose di minore gravità o di carattere cronico, faccio rilevare che le malattie croniche possono essere anche gravi. Dimodoché noi potremmo dare l'impressione che si vogliono realizzare delle economie sugli ammalati cronici, perché il fine dell'articolo in discussione è quello di portare un contributo di equilibrio al bilancio dell'Ente e di realizzare economie.

Direi di prevedere soltanto le malattie lievi anche croniche, ma non quelle di carattere cronico.

Supponiamo che un ammalato di diabete abbia il rimborso della spesa in misura fissa: egli potrebbe essere portato da motivi familiari, o anche dal vizio, se volete, a spendere i denari per altre cose. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra azione raggiunga il fine che in questo caso è quello di far effettuare la cura in modo completo.

Siccome il fine dell'articolo 5 è anche quello di realizzare delle economie, ciò può far pensare a tutti i malati cronici che le economie si vogliono fare su di loro; poiché ciò non è, occorre quindi stabilire la misura fissa soltanto per i malati lievi che non siano cronici.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto alla osservazione della possibilità che la somma dell'assistenza sia destinata ad altri scopi, il Consiglio di amministrazione dell'Ente deve essere molto attento. La legge non dice che la somma fissa debba essere pagata in una sola volta; dice che deve essere stabilita la misura fissa annua, e nulla vieta al Consiglio di amministrazione dell'Ente di disporre che il pagamento avvenga in dodicesimi.

Quanto all'altra osservazione posso dire che quando vi sono dei malati cronici anche gravi (come per esempio i diabetici) non è il caso di sottoporre a continui controlli il malato e di esporre l'Amministrazione dell'ente alla necessità continua della revisione della malattia del paziente.

DI VITTORIO. Le presentazioni periodiche non sono obbligatorie.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono obbligatorie. Non sarebbero obbligatorie qualora la Commissione approvasse il presente disegno di legge.

Ora si sta stabilendo questo criterio; ridurre le spese per i malati lievi destinando le economie a favore dei malati più gravi. Se vi sono dei malati cronici gravi, questa disposizione è in loro favore.

DI VITTORIO. Nella legge si fa una distinzione fra malati lievi e malati cronici. Io direi di distinguere i cronici gravi da quelli lievi.

Occorre tener presente che lo scopo della legge è di realizzare economie.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

PRESIDENTE. Come relatore della legge non ammetto che la interpretazione di questo articolo sia quella indicata dall'onorevole Di Vittorio. L'ho già dichiarato e risulta dalla relazione governativa. Perché se questo fosse il significato dell'articolo, io non ne proporrei l'applicazione.

Ripeto che l'articolo significa questo: cercare di ridurre laddove è possibile, di ridurre cioè le spese quando si tratta di malattie di lievissima entità, per cui vi sarebbe una inutile dispersione di energie in modo da concentrare tutti i mezzi disponibili sulle malattie di maggiore gravità.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando la malattia è di maggiore gravità e cronica si può dare una misura fissa senza la presentazione di una documentazione e senza che l'Amministrazione abbia l'onere di continui controlli.

DE MARTINO ALBERTO. Io non attuerei la proposta di pagare in dodicesimi. Del resto, si tratta di una questione interna concernente la gestione dell'E. N. P. A. S.

TOSI. Il nuovo articolo potrebbe dire così: « Per determinate affezioni morbose di minore gravità, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha facoltà di stabilire il rimborso in misura fissa od anche entro limiti di spesa annuale. Lo stesso sistema può essere adottato per le affezioni morbose di carattere cronico ».

Questo concetto del sistema è un concetto amministrativo.

DI VITTORIO. Siamo tutti d'accordo (e desidero che ciò sia ben chiaro) che si tratta di modi di pagamento, di modi di controllo, di sistema di controllo amministrativo, e non di una riduzione nel trattamento assistenziale?

TOSI. Esattissimo.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

DI VITTORIO. Se siamo d'accordo su questi concetti, voteremo a favore del disegno di legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. All'articolo proposto occorre aggiungere: « Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

DI VITTORIO. Vi è già il regolamento che stabilisce che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'ente sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il testo dell'articolo 5 la cui definitiva formulazione è la seguente:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, procederà per le categorie assistite, alla revisione delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per determinate affezioni morbose di minore gravità il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ha facoltà di stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale. Lo stesso sistema può essere adottato per le affezioni morbose di carattere cronico.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Quale concorso alle spese di avviamento della nuova Gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato verserà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a carico dell'esercizio 1952-53, la somma di lire 1.800 milioni, la quale assorbe

i maggiori oneri che possono derivare allo Stato stesso dalla presente legge in detto esercizio.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica sarà prestata a decorrere dal 1° luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverrà successivamente alla data predetta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Le disponibilità al 30 giugno 1952, della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni sono destinate per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio.

La misura del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è ridotta all'uno e cinquanta per cento ».

TURNATURJ. Presento il seguente emendamento:

« All'articolo 7, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente terzo comma:

« Il limite massimo di 180 giorni per il quale può essere corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394 ».

TROISI. Vi è anche il seguente emendamento proposto dall'onorevole Cappugi, e che faccio mio:

« Sostituire l'articolo 7 col seguente:

« Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata, per trenta giorni, all'intera retribuzione a giornata sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e a metà della retribuzione stessa per il successivo periodo.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1953

Le disponibilità al 30 giugno 1952, della gestione istituita per la erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni sono destinate per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio ».

DI VITTORIO. Propongo la soppressione del primo comma dell'articolo 7, perché non ritengo giusto che dalla gestione per i salariati venga distratta una somma per portarla a beneficio di un'altra gestione. Infatti, se tale gestione presenta un avanzo, vuol dire che le prestazioni in favore del personale interessato sono insufficienti. L'onere del disavanzo dell'altra gestione, quella degli impiegati, se lo deve assumere lo Stato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui non si tratta di un trattamento di assistenza, ma di un trattamento di liquidazione, di indennità, ecc., al quale concorrono pariteticamente lo Stato e i dipendenti statali. Ora, siccome è risultato dalla gestione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, un attivo (il quale non ha nulla a che vedere con l'assistenza malattie), al quale attivo ha concorso anche lo Stato col suo contributo, il Ministro propone che la parte che lo Stato ha dato per costituire tale fondo venga trasferito altrove. È soltanto una migliore utilizzazione del denaro, in rapporto alla constatazione che il fondo delle indennità per i salariati è esuberante.

DI VITTORIO. Lei sa, onorevole Sottosegretario di Stato, che il personale salariato non fruisce dello stesso trattamento di quiescenza del personale impiegatizio. Lei sa che tale disegno di legge non estende l'assistenza sanitaria a quelli non di ruolo. Ora, i salariati hanno questo fondo di assistenza, che la legge ha istituito col contributo paritetico dello Stato e dei lavoratori. Tale fondo appartiene alla categoria sopra indicata e deve essere impiegato per migliorare le prestazioni a favore dei lavoratori stessi, e non per colmare il deficit di un'altra gestione. Quello che vorrebbe farsi non corrisponde a nessun principio né morale, né giuridico.

Lo Stato non può dire: riprendo la mia parte del contributo e ne faccio un altro uso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si è stabilito un contributo fisso dello Stato in favore della categoria X od Y

di lavoratori. Il concetto moderno di tutte queste prestazioni è un concetto di ripartizione.

Ora, quando con un determinato fondo si constata che gli scopi fissati dalla legge per questa o quella prestazione vengono raggiunti, è evidente che lo Stato potrebbe dire: riduco il mio contributo a tale fondo. Lo Stato non dice: « riduco la mia prestazione », ma dice: questo fondo lo passo ad altra gestione egualmente importante e necessaria.

DI VITTORIO. I salariati, allo stato attuale, hanno mezza giornata di paga. Lo statale, quando è ammalato, riceve lo stipendio; e a questi che sono salariati, che non hanno un trattamento di quiescenza, non hanno stabilità di impiego, che hanno soltanto mezza giornata di paga quando sono malati, togliamo questo denaro che storniamo per un altro fondo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I salariati hanno diritto, per lo meno per il passato, a prestazioni che sono state sempre soddisfatte. Come ho già detto vi è ora il concetto delle prestazioni per ripartizione.

DI VITTORIO. Ma se il fondo consente un miglioramento di tali prestazioni?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma per l'avvenire il Governo non sarebbe alieno dal considerare con attenzione una proposta di aumentare dal 50 all'80 per cento l'indennità giornaliera da corrispondere ai salariati malati. Ma poiché intanto è risultato nella gestione dei salariati un attivo, questo che non viene impiegato, occorre passarlo a coprire il disavanzo dell'altra gestione relativa agli impiegati.

DI VITTORIO. Ma se i salariati possono avere di più!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non possono avere di più, perché è un fondo limitato, è una somma *una tantum*, un fondo che resta inoperoso!

PRESIDENTE. Data l'ora tarda se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla seduta che si terrà domani 1° aprile.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 22,35.**